



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 168/15/CONS

**PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI
RISERVA DI TRASMISSIONE IN FAVORE DI OPERE DESTINATE AI
MINORI E DI OPERE ADATTE A FRUIZIONE CONGIUNTA DI ADULTI E
MINORI E DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA**

(Canali “Premium Action”, “Premium Mya”, “Premium JOI”, “Premium Crime”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 10 novembre 2014, con note prot. n. 56993, prot. n. 56999, prot. n. 57000, prot. n. 57008, la società Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, anche RTI o la Società) ha presentato istanze, corredate dai relativi allegati, finalizzate all’ottenimento per i propri canali tematici denominati, nell’ordine, “*Premium*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Action”, “*Premium Crime*”, “*Premium Mya*”, “*Premium JOI*” della deroga agli obblighi “*di riserva di trasmissione in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*” e “*di riserva di investimento in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*” di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto*, nonché all’obbligo di “*riserva di trasmissione in favore di opere destinate ai minori e di opere adatte a fruizione congiunta di adulti e minori*” di cui all’art. 34, comma 7, del *Testo unico*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato per tutti i canali oggetto di istanza, il ricorrere del requisito di cui all’art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica degli stessi. La Società ha inoltre richiesto che le suddette deroghe vengano accordate “*con decorrenza dall’anno 2014 e sino alla scadenza del titolo abilitativo del palinsesto, od al mutamento della linea editoriale del medesimo*”;

- 2) In data 12 dicembre 2014, con note prot. n. 62849, prot. n. 62853, prot. n. 62855 e prot. n. 62857, è stato dato avvio ai procedimenti finalizzati alla verifica dei requisiti per la concessione - per i canali tematici “*Premium Action*”, “*Premium Crime*”, “*Premium Mya*”, “*Premium Joy*”- della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente richiesto alla Società ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione delle istanze medesime, con particolare riferimento ai profili indicati all’art. 4, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
- 3) Con nota prot. n. 15842 del 19 gennaio 2015, RTI ha richiesto all’Autorità la proroga dei termini assegnati per l’invio delle ulteriori informazioni “*stante la numerosità dei documenti da produrre*”;
- 4) L’Autorità, nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2015, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 60 giorni ai sensi dell’art. 4, comma 6, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, dei termini dei procedimenti avviati, di cui al punto n. 2);
- 5) RTI, con note prot. n. 18565, prot. n. 18566, prot. n. 18567, prot. n. 18568 del 30 gennaio 2015, successivamente integrate in data 2 aprile 2015, con nota prot. n. 35576, ha dato riscontro alla richiesta di informazioni di cui alle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti;
- 6) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione delle istanze di deroga, ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo esibizione dei palinsesti e illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica degli stessi. Con specifico riferimento ai canali oggetto di richiesta di deroga, RTI ha evidenziato quanto segue: i) “*Premium Action*” è “*un contenuto tematico, diffuso a pagamento mediante la piattaforma digitale terrestre, rivolto ad un target maschile giovane e adulto, che propone un palinsesto dedicato agli*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

appassionati dell'azione e dell'avventura, realizzato con il meglio delle più recenti serie americane"; ii) "Premium Mya" è "un contenuto tematico, diffuso a pagamento mediante la piattaforma digitale terrestre, rivolto ad un target femminile (15-44 anni), che propone un palinsesto dedicato alle relazioni, ai sentimenti e al glamour"; iii) "Premium JOI" è "un contenuto tematico, diffuso a pagamento mediante la piattaforma digitale terrestre, realizzato con le migliori serie-tv comedy americane rivolto ad un target di adulti (20-40 anni), che propone un palinsesto dedicato al divertimento, alla comicità e all'intrattenimento" iv) "Premium Crime" è "un contenuto tematico, diffuso a pagamento mediante la piattaforma digitale terrestre, che si caratterizza, come reso evidente dalla sua stessa denominazione, per una specifica attenzione verso le tematiche del Crime, della Detective story, dell'azione, del noir. Rivolto ad un target di adulti (20-54 anni), propone un palinsesto realizzato con le migliori serie televisive poliziesche dedicato agli appassionati del giallo in tutte le sue forme con una specifica attenzione verso le tematiche sopra descritte". Comune a tutti i palinsesti descritti è "l'assenza totale delle opere cinematografiche, in generale ed italiane in particolare";

- 7) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società ha rappresentato, in via preliminare, che il rispetto di tale specifica quota di programmazione comporterebbe per i quattro canali in oggetto l'integrale stravolgimento della linea editoriale e della strategia industriale proprie dei contenuti a pagamento in esame, attesa la totale assenza di opere cinematografiche in generale ed italiane in particolare;
- 8) L'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano "i palinsesti che non hanno carattere tematico", e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e "i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche". La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili ai palinsesti oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canali tematici non cinematografici, non rientrano in alcuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare in merito a fattispecie simili (delibere n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS, n. 467/14/CONS, n. 9/15/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
- 9) Per quanto riguarda la richiesta di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Considerato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale, come tale soggetta a stretta applicazione, le previsioni in esso contenute non sono suscettibili di interpretazione analogica e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

possono valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosi dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per i palinsesti richiamato;

- 10) Anche con riferimento al rispetto delle quote di riserva della trasmissione in favore di *“produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti”*, di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, così come determinate dall'Autorità all'art. 3, comma 4, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 66/09/CONS, occorre procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga, in ragione dell'applicabilità ai quattro canali della disciplina di specie;
- 11) In via generale RTI, con riferimento ai canali oggetto di istanza, ha evidenziato quanto segue. *“Premium Action”*, *“Premium Crime”*, *“Premium Mya”* e *“Premium JOI”* fanno parte dell'offerta a pagamento denominata *“Mediaset Premium”*, che viene commercializzata al pubblico attraverso pacchetti distinti e predefiniti riconducibili al genere c.d. *“calcio”* e c.d. *“intrattenimento”*. In particolare, quest'ultimo si articola in una serie di canali, quali ad. esempio *“Premium Comedy”* e *“Premium Cinema”*, tra i quali figurano anche *“Premium Action”*, *“Premium Crime”*, *“Premium Mya”* e *“Premium JOI”*. Le proposte commerciali che caratterizzano i canali in oggetto sono incentrate sull'offerta di contenuti tematici riconducibili, rispettivamente, al genere azione, avventura e poliziesco e rivolte principalmente ad un *target* maschile giovane ed adulto per quel che concerne *“Premium Action”* e *“Premium Crime”*, al genere *glamour* e rivolte principalmente ad un *target* femminile giovane ed adulto per quanto riguarda *“Premium Mya”* e al genere divertimento, comicità e intrattenimento rivolto ad un pubblico adulto, relativamente al canale *“Premium JOI”*. Per quanto riguarda poi l'articolazione della programmazione, quest'ultima, per tutti i canali in oggetto, si distingue per la preponderanza di prodotto audiovisivo c.d. seriale di provenienza essenzialmente statunitense e per *“l'assenza totale delle opere cinematografiche, in generale ed italiane in particolare”* mentre, con riferimento alla linea editoriale, si tratta di *“un'offerta di contenuti non rivolta in modo specifico ai minori, né di alcun interesse per i medesimi”*;
- 12) Con riferimento agli ulteriori elementi valutativi forniti dalla Società a sostegno della propria richiesta di deroga per i canali in oggetto, si evidenziano, tra le altre, le informazioni fornite in materia di effettiva disponibilità di opere cinematografiche di espressione originaria italiana, sia da un punto di vista della suddivisione per genere, sia relativamente alla loro numerosità, e le informazioni relative alle particolari modalità di fruizione del canale in oggetto in ragione della sua inclusione in un'offerta commerciale composta da un *bouquet* di canali tematici;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 13) Con riferimento all'obbligo di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto*, RTI ha evidenziato, in via generale, come il rispetto delle quote di programmazione e di investimento in favore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana comporterebbe *“l'integrale stravolgimento della linea editoriale, e della stessa strategia industriale, proprie del contenuto a pagamento in esame”*. Le motivazioni addotte a sostegno di tale assunto sono essenzialmente riconducibili: i) alla strategia di investimento adottata da RTI in tema di opere cinematografiche di espressione originale italiana; ii) alla peculiare natura dell'offerta commerciale nella quale sono inseriti i canali in oggetto, sia in termini di modalità di commercializzazione che di valorizzazione dei risultati economici finanziari; iii) alla effettiva disponibilità di prodotto presente sul mercato di riferimento coerente con la linea editoriale dello stesso e destinata al mercato c.d. *“pay”*; iv) alla peculiare composizione della programmazione del canale in oggetto. Con riferimento ai punti i) e ii), RTI ha evidenziato come l'impegno, in termini di investimento complessivo in opere cinematografiche di espressione originale effettuato dalla stessa per l'anno 2013, risulti in linea con le finalità sottostanti a tale obbligo. Stante tale premessa, la Società si sofferma sulla natura composita dell'offerta associata al pacchetto intrattenimento di Mediaset Premium, evidenziando che i canali in oggetto costituiscono *“una parte di un'offerta composta da ulteriori canali specificamente dedicati al mondo cinematografico per i quali non si è proceduto a richiedere specifiche deroghe”*. In particolare, la Società ritiene che, posto che la linea editoriale dei canali in oggetto *“non prevede l'utilizzo di prodotti cinematografici, e che l'offerta Mediaset Premium nel suo complesso prevede comunque un ampio ricorso alla cinematografia italiana, non ha senso analizzare gli eventuali effetti potenziali sulla struttura dei ricavi della relativa offerta a pagamento del singolo contenuto bensì del servizio Mediaset Premium nel suo complesso”*. Tale assunto è stato ripetutamente ribadito nell'ambito delle memorie presentate dalla Società, per la quale con riferimento ai canali in oggetto, non è possibile individuare *“dati puntuali di costi”*. Con riferimento al punto iii), RTI ha presentato delle elaborazioni relative alla disponibilità di prodotto cinematografico italiano recente. In particolare, le evidenze a loro avviso che sono emerse hanno rappresentato una esigua percentuale di prodotto compatibile con la linea editoriale dei canali in oggetto. In aggiunta a ciò, con riferimento poi alla effettiva quantità di prodotto disponibile, rileva nel caso di specie lo specifico regime di utilizzazione in essere per le emittenti televisive a pagamento (c.d. disponibilità commerciale *pay tv*), che non consente la trasmissione di opere cinematografiche per il primo anno dall'uscita nelle sale. Tale stato di cose, a parere della Società, genera una fisiologica restrizione in ordine alla disponibilità di prodotto cinematografico recente destinabile al circuito *pay*;
- 14) Con riferimento alle motivazioni addotte da RTI in merito all'obbligo di investimento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si rileva come le argomentazioni di carattere generale prodotte dalla Società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

affrontino in maniera congiunta le tematiche relative al rispetto degli obblighi in materia di programmazione ed investimento, soprattutto per quel che attiene gli effetti degli stessi sulla linea editoriale e sulla strategia industriale. Sul punto occorre rilevare che nel caso di specie, trattandosi, come sostenuto da RTI, di un unico pacchetto, l'analisi di tali tematiche deve necessariamente essere scissa in quanto l'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana non trova diretta corrispondenza nella programmazione del singolo canale, bensì in quella dell'intero *bouquet* di contenuti offerti, tra i quali compare anche il cinema. Ciò premesso, appare condivisibile l'approccio unitario con il quale sono stati inquadrati i canali in oggetto, in quanto facenti parte di un'unica offerta commerciale. Ciò appare ragionevole in virtù sia della modalità di fruizione degli stessi, in quanto i canali in oggetto non sono visibili singolarmente (ma solo per il tramite dell'acquisizione dell'intero pacchetto), sia della fisiologica eterogeneità tipica dell'offerta di contenuti distribuiti in modalità *pay*. Tale stato di cose è avvalorato anche da quanto riportato da RTI con riferimento al diverso regime di utilizzazione delle opere cinematografiche vigente per il circuito c.d. *pay*. L'adozione di tale parametro unitario si riflette necessariamente sulla valutazione del vincolo di investimento, in quanto lo stesso, al contrario della riserva sulla programmazione, costituisce un obbligo generale soddisfatto dalla Società e non dai singoli palinsesti. RTI, così come evidenziato nelle proprie memorie, nonché dai dati comunicati annualmente all'Autorità, ha rispettato gli obblighi a favore della produzione di opere cinematografiche di espressione originale italiana. Come dalla stessa evidenziato, infatti, l'offerta commerciale di cui fanno parte "*Premium Action*", "*Premium Crime*", "*Premium Mya*" e "*Premium JOI*", comprende anche canali espressamente dedicati al cinema, per i quali non si è resa necessaria alcuna richiesta di deroga. Ciò in ragione del fatto che RTI si approvvigiona di prodotto cinematografico di espressione originale italiana non con il fine esclusivo di garantire il rispetto della quota stabilita *ex lege*, bensì per soddisfare la domanda di contenuti c.d. cinema legata alla propria offerta commerciale. Tale situazione testimonia la rilevanza strategica attribuita dalla Società a tale tipologia di opere, sia sotto il profilo qualitativo, che con riferimento al ritorno economico in termini di raccolta pubblicitaria e sottoscrizione di abbonamenti;

- 15) D'altra parte l'investimento in una tipologia di opere, come quelle di carattere cinematografico, non coerenti con la linea editoriale di alcuni dei canali che concorrono a costituire la specifica offerta televisiva, incontra un limite nei principi, costituzionalmente garantiti, di libera manifestazione del pensiero e libera iniziativa economica privata;
- 16) Rileva inoltre quanto rappresentato dalla Società in ordine all'unitarietà del pacchetto anche sotto il profilo dei risultati economico-finanziari. RTI ha provveduto a disaggregare e stimare in via previsionale i ricavi teoricamente imputabili ai singoli canali oggetto di istanza. Ciò al fine di consentire all'Autorità di valutare il potenziale impatto di un regime derogatorio, limitato a "*Premium*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Action”, “*Premium Crime*”, “*Premium Mya*” e “*Premium JOF*”, sulla base imponibile utile ai fini del calcolo della relativa quota di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché di verificare il sostanziale minor onere che RTI ne conseguirebbe;

- 17) In proposito, fermo restando l’impegno della Società in termini di risorse investite nel genere di opere considerate, le risultanze delle verifiche svolte hanno evidenziato l’esigua incidenza sulla base imponibile su cui viene calcolato il rispetto degli obblighi di investimento per la c.d. quota cinema derivante dall’applicazione di un regime derogatorio ai soli canali oggetto di istanza. Tali residue risorse sono tuttavia utili ad essere destinate ad opere di produttori indipendenti, non cinematografiche, coerenti con la linea editoriale fortemente caratterizzata dei canali in questione;
- 18) Infatti, fermo restando il rispetto da parte di RTI delle quote cinema come sopra illustrato, si sottolinea come il regime derogatorio in questione trovi applicazione con esclusivo riferimento al valore della base imponibile su cui calcolare la quota di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e non rispetto a quella valevole ai fini della valorizzazione della percentuale di riserva da destinare alle opere europee e di produttori indipendenti;
- 19) Alla luce di quanto rappresentato, si ritengono accoglibili le istanze di deroga all’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana;
- 20) Per quanto riguarda gli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori, in considerazione del fatto che la programmazione dei canali in oggetto non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori e che la natura tematica dei palinsesti oggetto di istanza risulta di fatto incompatibile con tale genere di programmi, si ritiene, con riferimento al disposto dell’art. 34, comma 10, del *Testo unico*, che l’eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori possa comportare una rilevante distorsione della linea editoriale dei palinsesti medesimi, la quale potrebbe tradursi per la società in una riduzione dei ricavi da pubblicità in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento. I palinsesti prevedono invece la programmazione di opere idonee alla visione da parte di minori e adulti, e pertanto il relativo vincolo non è suscettibile di deroga;
- 21) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell’autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità dei canali in questione;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti avviati in relazione alle singole istanze in considerazione della connessione tra le questioni trattate, come sopra motivato, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. Sono accolte le istanze di deroga all'obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, avanzate dalla società Reti Televisive Italiane S.p.A., per i canali "*Premium Action*", "*Premium Crime*", "*Premium Mya*" e "*Premium JOI*";
2. Sono accolte le istanze di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzate dalla società Reti Televisive Italiane S.p.A., per i canali "*Premium Action*", "*Premium Crime*", "*Premium Mya*" e "*Premium JOI*";
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse per il 2014, anno durante il quale sono state presentate le relative istanze e perdura sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione dei relativi canali.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Reti Televisive Italiane S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani